

# **I DIRITTI CULTURALI**

*Dichiarazione di Friburgo*

| <i>considerandi</i>   | giustificazioni        |
|---|------------------------|
| <b>1</b> <i>principi fondamentali</i>                               | principi e definizioni |
| <b>2</b> <i>definizioni</i>   |                        |
| <b>3</b> <i>identità e patrimonio culturali</i>                     | diritti culturali      |
| <b>4</b> <i>riferimento alle comunità culturali</i>                 |                        |
| <b>5</b> <i>accesso e partecipazione alla vita culturale</i>        |                        |
| <b>6</b> <i>educazione e formazione</i>                             |                        |
| <b>7</b> <i>informazione e comunicazione</i>                        |                        |
| <b>8</b> <i>cooperazione culturale</i>                              |                        |
| <b>9</b> <i>principi di gestione</i>                                | realizzazione          |
| <b>10</b> <i>inserimento nell'economia</i>                          |                        |
| <b>11</b> <i>responsabilità degli attori pubblici</i>               |                        |
| <b>12</b> <i>responsabilità delle Organizzazioni internazionali</i> |                        |

## **I DIRITTI CULTURALI**

### **Dichiarazione di Friburgo**

(1) *Ricordando* la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, i due Patti internazionali delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale e gli altri strumenti universali e regionali pertinenti;

(2) *Riaffermando* che i diritti dell'uomo sono universali, indivisibili ed interdipendenti, e che i diritti culturali sono al pari degli altri diritti dell'uomo un'espressione e un'esigenza della dignità umana;

(3) *Convinti* che le violazioni dei diritti culturali provochino tensioni e conflitti di identità, che siano alcune delle cause principali della violenza, delle guerre e del terrorismo;

(4) *Convinti, ugualmente*, che la diversità culturale non possa essere veramente tutelata senza una realizzazione effettiva dei diritti culturali;

(5) *Considerando* la necessità di tener conto della dimensione culturale dell'insieme dei diritti dell'uomo attualmente riconosciuti;

(6) *Ritenendo* che il rispetto della diversità e dei diritti culturali sia un fattore determinante per la legittimità e la coerenza dello sviluppo durevole fondato sull'indivisibilità dei diritti dell'uomo;

(7) *Constatando* che i diritti culturali sono stati rivendicati principalmente nel contesto dei diritti delle minoranze e dei popoli indigeni e che è essenziale garantirli a livello universale e in particolare per le persone più disagiate;

(8) *Considerando* che un chiarimento del posto che occupano i diritti culturali in seno al sistema dei diritti dell'uomo, nonché una miglior comprensione della loro natura e delle conseguenze delle loro violazioni, sono il miglior modo di impedire che siano utilizzati in favore di un relativismo culturale, o come pretesto per istigare le comunità, o i popoli, gli uni contro gli altri;

(9) *Ritenendo* che i diritti culturali enunciati nella presente Dichiarazione siano attualmente riconosciuti, seppur disseminati, in un gran numero di strumenti relativi ai diritti umani, e che sia

importante riunirli per garantirne la visibilità e la coerenza e favorirne l'effettività;

presentiamo questa Dichiarazione dei diritti culturali agli attori dei tre settori, pubblico (gli Stati e le loro istituzioni), civile (le Organizzazioni non governative ed altre associazioni e istituzioni a scopo non lucrativo) e privato (le imprese), per favorire il loro riconoscimento e la loro realizzazione a livello locale, nazionale, regionale ed universale.

### **Articolo 1**    *(principi fondamentali)*

I diritti enunciati nella presente Dichiarazione sono essenziali alla dignità umana; per questa ragione fanno parte integrante dei diritti dell'uomo e devono essere interpretati secondo i principi di universalità, di indivisibilità e di interdipendenza. Di conseguenza:

- a.** questi diritti sono garantiti senza discriminazione alcuna, in particolare per ragioni di colore, sesso, età, lingua, religione, convinzione, discendenza, origine nazionale o etnica, origine o condizione sociale, nascita o qualsiasi altra situazione a partire dalla quale è composta l'identità culturale della persona;
- b.** nessuno deve soffrire o essere discriminato in alcun modo per il fatto che eserciti, o non eserciti, i diritti enunciati nella presente Dichiarazione;
- c.** nessuno può appellarsi a questi diritti per violare un altro diritto riconosciuto nella Dichiarazione universale o negli altri strumenti relativi ai diritti dell'uomo;
- d.** l'esercizio di questi diritti può subire le sole limitazioni previste negli strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo ; non ci si può appellare a nessuna disposizione della presente Dichiarazione per violare i diritti più favorevoli concessi in virtù della pratica di uno Stato o del diritto internazionale;
- e.** la realizzazione effettiva di un diritto dell'uomo implica la considerazione del suo adeguamento culturale, nell'ambito dei principi fondamentali sopra enumerati.

**Articolo 2** *(definizioni)*

Ai fini della presente Dichiarazione,

- a.** il termine «cultura» copre i valori, le credenze, le convinzioni, le lingue, i saperi e le arti, le tradizioni, istituzioni e modi di vita tramite i quali una persona o un gruppo esprime la propria umanità e i significati che dà alla propria esistenza e al proprio sviluppo;
- b.** l'espressione «identità culturale» è intesa come l'insieme dei riferimenti culturali con il quale una persona, da sola o in comune con gli altri, si definisce, si costituisce, comunica e intende essere riconosciuta nella sua dignità;
- c.** per «comunità culturale» si intende un gruppo di persone che condividono dei riferimenti costitutivi di un'identità culturale comune che intendono preservare e sviluppare.

**Articolo 3** *(identità e patrimonio culturali)*

Ogni persona, da sola o in comune con gli altri, ha diritto:

- a.** di scegliere e di vedere rispettata la propria identità culturale nella diversità dei suoi modi di espressione; questo diritto si esercita in particolare in relazione con la libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di opinione e di espressione;
- b.** di conoscere e di vedere rispettata la propria cultura nonché le culture che, nelle loro diversità costituiscono il patrimonio comune dell'umanità; ciò implica in particolare il diritto alla conoscenza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, valori essenziali di questo patrimonio;
- c.** di accedere, in particolar modo attraverso l'esercizio dei diritti all'educazione e all'informazione, ai patrimoni culturali che costituiscono le espressioni delle diverse culture e delle risorse per le generazioni future.

**Articolo 4** *(riferimento alle comunità culturali)*

- a.** Ogni persona ha la libertà di scegliere di identificarsi o no a una o più comunità culturali, senza considerazione di frontiere, e di modificare questa sua scelta;
- b.** Nessuno può vedersi imporre di essere identificato o assimilato suo malgrado ad una comunità culturale.

**Article 5** (*accesso e partecipazione alla vita culturale*)

**a.** Ogni persona, da sola o in comune con gli altri, ha il diritto di accedere e di partecipare liberamente, senza considerazione di frontiere, alla vita culturale attraverso le attività di sua scelta.

**b.** Questo diritto comprende in particolare:

- la libertà di esprimersi, pubblicamente o in privato, nella o nelle lingue di sua scelta;
- la libertà di esercitare, in conformità ai diritti riconosciuti nella presente Dichiarazione, le proprie pratiche culturali e di condurre un modo di vita associato alla valorizzazione delle proprie risorse culturali, in particolare nell'ambito dell'utilizzazione, della produzione e della diffusione dei beni e dei servizi;
- la libertà di sviluppare e di condividere conoscenze, espressioni culturali, di condurre ricerche e di partecipare alle diverse forme di creazione, nonché ai suoi benefici;
- il diritto alla tutela degli interessi morali e materiali legati alle opere che siano frutto della sua attività culturale.

**Articolo 6** (*educazione e formazione*)

Nell'ambito generale del diritto all'educazione, ogni persona, sola o in comune con gli altri, ha diritto, durante la propria esistenza, ad un'educazione e ad una formazione che, rispondendo ai suoi bisogni educativi fondamentali, contribuiscano al libero e pieno sviluppo della sua identità culturale nel rispetto dei diritti altrui e della diversità culturale ; questo diritto comprende in particolare:

**a.** la conoscenza e l'apprendimento dei diritti dell'uomo;

**b.** la libertà di dare e ricevere un insegnamento della e nella propria lingua e di altre lingue, parimenti di un sapere relativo alla sua cultura e alle altre culture;

**c.** la libertà dei genitori di far garantire l'educazione morale e religiosa dei loro figli in conformità alle proprie convinzioni e nel rispetto della libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciuta al bambino secondo le sue capacità;

**d.** la libertà di creare, di dirigere e di accedere ad istituzioni educative diverse da quelle dei poteri pubblici, a condizione che le norme ed i principi internazionali riconosciuti in materia di educazione siano rispettati e che queste istituzioni siano conformi alle regole minime prescritte dallo Stato.

**Articolo 7** (*comunicazione e informazione*)

Nell'ambito generale del diritto alla libertà di espressione, ivi compresa quella artistica, delle libertà di opinione e di informazione, e del rispetto della diversità culturale, ogni persona, da sola o in comune con gli altri, ha diritto ad un'informazione libera e pluralistica che contribuisca al pieno sviluppo della sua identità culturale; questo diritto, che si esercita senza considerazione di frontiere, comprende in particolare:

- a.** la libertà di ricercare, ricevere e trasmettere informazioni;
- b.** il diritto di partecipare ad un'informazione pluralistica, nella o nella lingue di propria scelta, di contribuire alla sua produzione o alla sua diffusione attraverso tutte le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- c.** il diritto di rispondere alle informazioni erronee sulle culture, nel rispetto dei diritti enunciati nella presente Dichiarazione.

**Articolo 8** (*cooperazione culturale*)

Ogni persona, da sola o in comune con gli altri, ha diritto di partecipare tramite procedimenti democratici:

- allo sviluppo culturale delle comunità alle quali appartiene;
- all'elaborazione, all'applicazione e alla valutazione delle decisioni che la concernono e che hanno un impatto sull'esercizio dei propri diritti culturali ;
- allo sviluppo della cooperazione culturale nei suoi diversi livelli.

**Articolo 9** (*principi di gestione democratica*)

Il rispetto, la tutela e l'applicazione dei diritti enunciati nella presente Dichiarazione implicano degli obblighi per ogni persona e

ogni collettività ; gli attori culturali dei tre settori, pubblico, privato o civile, hanno, in particolare, la responsabilità, nell'ambito di una gestione democratica, di interagire e all'occorrenza di prendere iniziative per:

**a.** vegliare affinché si rispettino i diritti culturali e sviluppare delle modalità di consultazione e di partecipazione per assicurarne la realizzazione, in particolare per le persone disagiate data la loro condizione sociale o la loro appartenenza a una minoranza;

**b.** assicurare in particolare l'esercizio interattivo del diritto a un'informazione adeguata, affinché i diritti culturali possano essere presi in considerazione da tutti gli attori nella vita sociale, economica e politica;

**c.** formare il loro personale e sensibilizzare il loro pubblico alla comprensione e al rispetto dell'insieme dei diritti dell'uomo e, in particolare, dei diritti culturali;

**d.** identificare e tener conto della dimensione culturale di tutti i diritti dell'uomo, al fine di arricchire l'universalità con la diversità e favorire l'appropriazione di questi diritti da parte di ogni persona, da sola o in comune con gli altri.

#### **Articolo 10** *(inserimento nell'economia)*

Gli attori pubblici, privati e civili devono, nell'ambito delle loro competenze e responsabilità specifiche:

**a.** vegliare, affinché i beni e i servizi culturali, veicolo di valore, d'identità e di senso, così come tutti gli altri beni nella misura in cui hanno un'influenza significativa sui modi di vita ed altre espressioni culturali, siano concepiti, prodotti e utilizzati in modo da non minacciare i diritti enunciati nella presente Dichiarazione;

**b.** considerare che la compatibilità culturale dei beni e dei servizi è spesso determinante per le persone in condizioni disagiate a causa della loro povertà, del loro isolamento o della loro appartenenza ad un gruppo discriminato.

#### **Articolo 11** *(responsabilità degli attori pubblici)*

Gli Stati e i diversi attori pubblici devono, nell'ambito delle loro competenze e responsabilità specifiche:

- a.** integrare i diritti riconosciuti nella presente Dichiarazione nelle loro legislazioni e nelle loro pratiche nazionali;
- b.** rispettare, tutelare e realizzare i diritti enunciati nella presente Dichiarazione in condizioni di uguaglianza, e dedicare al massimo le loro risorse disponibili per assicurarne il pieno esercizio;
- c.** garantire a ogni persona che invochi, da sola o in in comune con gli altri, la violazione di diritti culturali, l'accesso a dei ricorsi effettivi, e in particolar modo giuridizionali;
- d.** rafforzare i mezzi a disposizione della cooperazione internazionale necessari alla sua applicazione e, in particolare, intensificare la loro interazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti.

**Articolo 12** (*responsabilità delle Organizzazioni internazionali*)

Le Organizzazioni internazionali devono, nell'ambito delle loro competenze e responsabilità specifiche:

- a.** garantire, nell'insieme delle loro attività, la considerazione sistematica dei diritti culturali e della diversità culturale degli altri diritti dell'uomo;
- b.** badare al loro inserimento coerente e progressivo in tutti gli strumenti pertinenti e nei loro meccanismi di controllo;
- c.** contribuire allo sviluppo dei meccanismi comuni di valutazione e di controlli trasparenti ed effettivi.

Adottata a Friburgo, il 7 maggio 2007.

*I diritti culturali, Dichiarazione di Friburgo, pagina 10*

**Il gruppo di lavoro**, detto « Gruppo di Friburgo », responsabile della redazione è composto alla data di oggi da:

Taïeb Baccouche, Istituto arabo dei diritti dell'uomo e Università di Tunisi; Mylène Bidault, Università di Parigi X e di Ginevra; Marco Borghi, Università di Friburgo; Claude Dalbera, consulente, Ouagadougou, Emmanuel Decaux, Università di Parigi II; Mireille Delmas-Marty, Collegio di Francia, Parigi; Yvonne Donders, Università di Amsterdam; Alfred Fernandez, OIDEL, Ginevra; Pierre Imbert, ex direttore ai diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa, Strasburgo; Jean-Bernard Marie, CNRS, Università Université R. Schuman, Strasburgo; Patrice Meyer-Bisch, Università di Friburgo; Abdoulaye Sow, Università di Nouakchott; Victor Topanou, Cattedra UNESCO, Università di Abomey Calavi, Cotonou.

Tuttavia molti altri osservatori e analisti hanno contribuito all'elaborazione del testo

**La lista delle persone e istituzioni che patrocinano finora questa Dichiarazione è accessibile sul sito *dell'Osservatorio della diversità e dei diritti culturali***

<http://www.unifr.ch/iiedh/fr/recherches/cultural>

**La Dichiarazione è rivolta a tutte e a tutti coloro che, in forma personale o istituzionale, vogliono aderirvi.**

Potete inviare una lettera o un messaggio elettronico di adesione, con i Vs. dati personali, e precisando se l'adesione è a titolo personale o istituzionale, a :

*Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme,*  
Av. Beauregard 13, CH 1700 FRIBOURG [iiedh@unifr.ch](mailto:iiedh@unifr.ch)

Altre informazioni, commenti, Documenti di Sintesi, documenti di lavoro e programmi di ricerca sono disponibili sul sito dell'Osservatorio.

### **Perchè una dichiarazione di diritti culturali?**

Nel momento in cui gli strumenti normativi relativi ai diritti dell'uomo si sono moltiplicati senza una vera coerenza tra loro, può sembrare inopportuno proporre un nuovo testo. Però, di fronte alla persistenza delle violazioni, al fatto che le attuali e potenziali guerre trovano in gran parte i loro germi nelle violazioni dei diritti culturali, che numerose strategie di sviluppo si sono rivelate inadeguate per l'ignoranza di questi stessi diritti, constatiamo che l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo risentono sempre dell'emarginazione dei diritti culturali.

Per evitare il relativismo, lo sviluppo recente della protezione della diversità culturale non può essere compreso senza un ancoraggio nell'insieme indivisibile e interdipendente dei diritti dell'uomo, e, più specificamente, senza un chiarimento dell'importanza dei diritti culturali.

La presente Dichiarazione raccoglie ed esplicita i diritti che sono già riconosciuti, seppur disseminati, in numerosi strumenti. Un chiarimento è necessario per dimostrare l'importanza cruciale di questi diritti culturali nonché delle dimensioni culturali degli altri diritti dell'uomo.

Il testo proposto è una nuova versione, profondamente rimaneggiata, di un progetto redatto per l'UNESCO<sup>1</sup> dal gruppo internazionale di lavoro, che a poco a poco ha cominciato ad essere chiamato «gruppo di Friburgo», poiché è stato organizzato dall'Istituto interdisciplinare di etica e dei diritti dell'uomo dell'Università di Friburgo, in Svizzera. Questa Dichiarazione, frutto di un lungo dibattito con attori di origini e di condizioni molto diverse, è affidata alle persone, comunità, istituzioni e organizzazioni che intendono partecipare allo sviluppo dei diritti, delle libertà e delle responsabilità enunciati nella stessa.

---

<sup>1</sup> *Les droits culturels. Projet de déclaration.* P. Meyer-Bisch (éd.), 1998, Paris / Fribourg, Unesco, / Editions universitaires.